

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 ottobre 2020 — DS / Koch Personaldienstleistungen GmbH**

**(Causa C-514/20)**

(2021/C 19/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente:* DS

*Resistente:* Koch Personaldienstleistungen GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE <sup>(1)</sup> ostino a una disposizione di un contratto collettivo la quale, ai fini del calcolo se e per quante ore un lavoratore abbia diritto a maggiorazioni per il lavoro straordinario, tenga unicamente conto delle ore effettivamente prestate, ad esclusione delle ore fruite dal lavoratore a titolo di ferie annuali minime retribuite.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 ottobre 2020 — XP / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH**

**(Causa C-518/20)**

(2021/C 19/24)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente per cassazione:* XP

*Resistente per cassazione:* St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88 <sup>(1)</sup> e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino all'interpretazione di una normativa nazionale quale l'articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubgesetz (legge federale tedesca in materia di ferie), per effetto della quale il diritto alle ferie annuali retribuite non godute spettante a un lavoratore il quale, nel corso dell'anno di riferimento, cada in stato di incapacità lavorativa totale per motivi di salute, pur avendo tuttavia potuto fruire delle ferie — quantomeno in parte — nell'anno di riferimento medesimo prima dell'insorgere dello stato di incapacità, si estingue, in caso di incapacità lavorativa ininterrotta e persistente, decorsi 15 mesi dal termine dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia, di fatto, messo il lavoratore in condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitando a farlo e fornendogli le pertinenti informazioni.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in presenza di tali condizioni, sia altresì escluso, nel caso di incapacità lavorativa totale e persistente, il differimento dell'estinzione a un momento successivo.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).